

Organizzatore dell'Evento:

Indirizzo:

Email:

P.Iva:

Evento:

N. giorni:

Tipo di evento: Concerto

Indirizzo:

Data:

PERMESSO PER SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTI DAL VIVO ORGANIZZATI DA PRO LOCO ASSOCIATE UNPLI

DEFINIZIONI E PREMESSE

Titolari dei diritti/Mandanti (Autori, Editori, etc...): i titolari dei diritti che, nella loro qualità di autori/compositori, editori, etc..., hanno conferito all'Associazione, anche indirettamente in forza di un accordo di rappresentanza tra quest'ultima e un altro Organismo di Gestione Collettiva (OGC) o un'Entità di Gestione Indipendente (EGI) – o comunque un ente di gestione collettiva dei diritti legittimato ad operare in altri Paesi - a cui tali titolari abbiano dato mandato o risultino iscritti, l'incarico di gestire i loro diritti di esecuzione musicale dal vivo sulle Opere.

Diritti o "Diritti gestiti e/o rappresentati da LEA": si intendono tutti i diritti di esecuzione musicale dal vivo sulle Opere in relazione ai quali l'Associazione ha ricevuto apposito mandato, direttamente o indirettamente, dai relativi Titolari per la quota di cui questi sono legittimati a disporre.

Opere: i brani musicali eseguiti nel corso dell'Evento come risultanti dal Programma Musicale tra i quali rientrano quelli i cui relativi diritti di esecuzione musicale sono gestiti, in tutto o in parte, dall'Associazione.

Programma Musicale: la precisa ed analitica indicazione delle Opere utilizzate e degli artisti che si sono esibiti nell'Evento, compilato dal Direttore dell'Esecuzione.

Associazione: l'Organismo di Gestione Collettiva denominato LEA – Liberi Editori e Autori, con sede in Italia, Via dei Barbieri, n. 6 – 00186 Roma, costituito ai sensi del D. Lgs. n. 35/2017 e della legge 04/12/2017 n. 172, per la gestione e l'intermediazione dei diritti d'autore, che è legittimato ad amministrare i diritti in relazione all'utilizzazione delle Opere in occasione dell'Evento.

Organizzatore dell'Evento: la pro loco associata UNPLI che, occupandosi dell'organizzazione dell'Evento, richiede all'Associazione il Permesso per l'esercizio dei Diritti ed è il soggetto responsabile dell'utilizzazione delle Opere in occasione dello stesso.

Evento: il concerto, lo spettacolo o altro intrattenimento con musica dal vivo indicato dall'Organizzatore sul Sito al momento della richiesta del Permesso.

Permesso: la licenza per l'esercizio dei Diritti nell'ambito dell'Evento che l'Associazione concede all'Organizzatore in conformità alle seguenti disposizioni.

Sito: il sito internet gestito dall'Associazione attraverso il quale l'Organizzatore richiede all'Associazione il Permesso per l'esercizio dei Diritti nell'ambito dell'Evento.

IL PERMESSO RICHIESTO DALL'ORGANIZZATORE ALL'ASSOCIAZIONE SARÀ SOGGETTO AI
SEGUENTI TERMINI E CONDIZIONI.

Art. 1 - Permesso

1.1. L'Associazione autorizza e concede all'Organizzatore il diritto di rappresentare e/o far rappresentare, eseguire e/o far eseguire in pubblico e dal vivo le Opere tutelate nell'ambito dell'Evento.

1.2. Sono esclusi dal presente Permesso i diritti di cui agli articoli 12, 13, 14, 15-2° comma, 16, 16-bis, 17, 18, 18-bis e 61 della legge 22.04.1941 n. 633 (diritti di registrazione, distribuzione, noleggio etc...), nonché i diritti connessi spettanti ai produttori di supporti fonografici, ai produttori di opere cinematografiche e audiovisive, alle emittenti radiofoniche e televisive, nonché agli artisti interpreti ed esecutori. Sono altresì esclusi i casi di licenza diretta per uso non commerciale rilasciata dai Titolari dei diritti sulle Opere nei limiti indicati nella relativa licenza.

1.3. Per le utilizzazioni escluse dal presente Permesso gli interessati dovranno preventivamente richiedere specifiche autorizzazioni.

1.4. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 5, il Permesso è valido esclusivamente e limitatamente al singolo Evento; resta pertanto vietata l'utilizzazione dei Diritti in qualsiasi forma per manifestazioni diverse dall'Evento o comunque in una data e/o in un luogo non corrispondenti a quelli specificati dall'Organizzatore al momento della richiesta del Permesso.

1.5. Il Permesso non può essere ceduto a terzi senza l'espressa autorizzazione dell'Associazione.

Art. 2 - Garanzie e rappresentazioni

2.1. L'Associazione dichiara e garantisce di essere legittimata a concedere il Permesso all'Organizzatore per aver ricevuto apposito mandato di rappresentanza direttamente da parte degli autori, compositori e/o editori che fanno parte del proprio repertorio musicale, ovvero di agire in virtù di un accordo di rappresentanza con altro Organismo di Gestione Collettiva o Entità di Gestione Indipendente stabiliti in un altro Stato Membro dell'UE e/o in forza di accordi di rappresentanza con enti di gestione legittimati a operare in altri Paesi del Mondo.

2.2. L'Associazione rappresenta di non essere l'unico soggetto abilitato a svolgere attività di gestione ed intermediazione dei diritti d'autore. Pertanto, la legittimità dell'Associazione a licenziare e riscuotere i compensi per conto degli aventi diritto deve intendersi limitata alle sole Opere direttamente o indirettamente affidategli e costituenti il repertorio musicale dalla stessa gestito consultabile sul sito www.leamusica.com.

2.3. L'Associazione dichiara e garantisce di essere legittimata a riscuotere autonomamente i corrispettivi dovuti per l'utilizzo del repertorio musicale da essa rappresentato, anche con riferimento alle quote di Opere oggetto di comunione per cui ha ricevuto mandato, direttamente o indirettamente, dai Titolari dei diritti.

2.4. L'Organizzatore a sua volta garantisce e rappresenta:

- di essere l'unico soggetto responsabile dell'organizzazione dell'Evento e dello sfruttamento dei Diritti e delle Opere in occasione dello stesso e si impegna a fornire all'Associazione tutti i dati a sua disposizione, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 35/2017 e dell'art. 4 del presente Permesso, onde consentire l'esatta individuazione dell'Evento nel cui contesto avverrà l'utilizzazione delle Opere, nonché delle Opere utilizzate nell'ambito dello stesso.

- che tutti i dati forniti per l'esatta individuazione dell'Evento nel cui contesto avverrà lo sfruttamento delle Opere sono corretti e veritieri;
- che l'utilizzo delle Opere sarà limitato a quanto autorizzato con il Permesso;
- che le Opere non saranno mai utilizzate con modalità o in contesti tali da arrecare pregiudizio o danno all'immagine o ai diritti morali dei Titolari dei diritti.

Art. 3 – Pagamento del corrispettivo.

L'organizzatore verserà un importo forfettario pari a € 12,00 (dodici/00) come corrispettivo per diritto d'autore dovuto a fronte del rilascio del Permesso. L'importo è da intendersi al netto dell'IVA.

Art. 4 - Obblighi dell'Organizzatore: rendicontazione.

4.1 L'Organizzatore si impegna a trasmettere all'Associazione, entro cinque giorni lavorativi dall'Evento, il **Programma Musicale** contenente la precisa ed analitica indicazione delle Opere utilizzate e degli artisti che si sono esibiti nell'Evento, compilato dal Direttore dell'Esecuzione in conformità all'articolo 23 del D. Lgs. n. 35/2017; in caso di Repertorio musicale "misto", il Programma Musicale dovrà contenere le medesime informazioni presenti nel programma musicale inviato all'altro Organismo di Gestione Collettiva. Qualora sia stato redatto più di un programma musicale per lo stesso evento, l'organizzatore si impegna a fornire copia integrale degli stessi.

4.2 Il Programma Musicale deve essere inoltrato all'indirizzo mail servizioclienti@leamusica.com insieme alla copia del "Permesso per Spettacoli ed Intrattenimenti dal Vivo Organizzati da Pro Loco Associate UNPLI" contenente le informazioni relative all'Evento.

Art. 5 - Recesso

Dopo il perfezionamento del Permesso, l'Organizzatore non può più recedere dall'accordo, restando comunque dovuto il pagamento del corrispettivo determinato ai sensi del precedente art. 3.

Art. 6 - Variazioni ed annullamento dell'Evento

6.1. Qualsiasi variazione significativa in ordine alle modalità di svolgimento dell'Evento, ivi compresi il luogo e la data, dovrà essere comunicata per tempo all'Associazione per ottenerne la preventiva approvazione.

6.2. Il silenzio dell'Associazione non potrà considerarsi come tacita approvazione.

Art. 7 - Clausola risolutiva

7.1. In caso di informazioni false o incomplete sull'Evento ovvero di violazione degli obblighi previsti a carico dell'Organizzatore ai sensi del precedente articolo 4, l'Associazione potrà risolvere il Permesso mediante una semplice comunicazione scritta indirizzata all'Organizzatore; eventuali somme nel frattempo corrisposte dall'Organizzatore saranno trattenute dall'Associazione a titolo di penale, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

7.2. A seguito dell'intervenuta risoluzione, l'eventuale utilizzo dei Diritti dovrà intendersi come non autorizzato e potrà comportare la commissione di un illecito penale, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 171, lett. b) della Legge sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633)

7.3. Laddove l'Organizzatore sia inadempiente rispetto ai propri obblighi informativi o comunque fornisca informazioni false o incomplete, l'Associazione si riserva la facoltà di effettuare la segnalazione all'Autorità garante per le comunicazioni per violazione dell'art. 23 del D.lgs. n. 35/17 ("Obblighi dell'utilizzatore"), anche al fine di veder irrogate, ai sensi dell'art. 41, comma 2 del medesimo decreto, le sanzioni ivi previste da euro 20.000 a euro 100.000 ovvero nella diversa misura di volta in volta prevista dalle legge vigente.

Art. 8 - Nullità o inefficacia parziale

8.1 La nullità parziale, così come l'inefficacia e/o l'inopponibilità di una o più clausole del Permesso non determineranno la nullità assoluta ovvero l'inefficacia dell'intero accordo che continuerà ad essere valido ed efficace per la restante parte.

8.2 L'eventuale clausola nulla, inefficace o inopponibile potrà essere sostituita da una nuova clausola negoziata in buona fede tra le Parti, facendo salvi ove possibile il senso e gli effetti della clausola da sostituire.

Art. 9 - Controlli

L'Organizzatore si impegna a consentire all'Associazione o ai suoi incaricati di accedere gratuitamente nei locali in cui si svolge l'Evento per verificare che l'utilizzo delle Opere avvenga in conformità alle prescrizioni contenute nel Permesso.

Art. 10 - Legge applicabile e foro competente

10.1. Il Permesso è regolato dalla Legge italiana.

10.2. In caso di controversie sul rilascio, l'interpretazione, la validità, l'efficacia e/o la risoluzione del Permesso, sarà competente a giudicare il Foro di Roma con l'espressa esclusione di qualsivoglia altro foro eventualmente competente per legge a conoscere la medesima controversia.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali acquisiti in ragione del presente Permesso e nel corso della sua esecuzione avverrà secondo quanto disposto nell'informativa resa dall'Associazione, ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), all'Organizzatore all'atto della sottoscrizione del presente contratto e disponibile al seguente link www.leamusica.com.

Art. 12 - Varie

12.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del Permesso.

12.2. Il Permesso si intende integrato dalle informazioni fornite dall'Organizzatore mediante la *dashboard* del proprio account sul portale www.myunpli.it al momento della richiesta del Permesso.

12.3 Per qualsiasi eventualità non regolata dal presente Permesso si rimanda al "Permesso per Spettacoli ed Intrattenimenti dal Vivo" generale pubblicato sul Sito www.leamusica.com.

L'Organizzatore dichiara di aver letto tutte le condizioni applicabili al Permesso per spettacoli e intrattenimenti dal vivo e di approvarne integralmente il contenuto.

**Per accettazione
L'Organizzatore**

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l'Organizzatore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare espressamente le seguenti clausole del Permesso: Art. 3 (Tipologia di eventi e determinazione del corrispettivo); - Artt. 5.3-5.4 (Decadenza dal computo *pro quota* del corrispettivo); Art. 6 (Recesso); Art. 8 (Clausola risolutiva espressa); Art. 11 (Legge applicabile e foro competente).

Per accettazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

L'Organizzatore